

## **Risposta n. 150**

***OGGETTO: Erogazioni liberali che possono fruire dell'Art-Bonus.  
Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'“Associazione Alfa” (di seguito, “Associazione”), senza scopo di lucro ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Beta, persegue i seguenti scopi:

- la cura delle attività riguardanti la musica da concerto;
- l'elargizione di assistenza e sussidi ai soci;
- l'acquisizione e la manutenzione di materiale e strumenti musicali;
- l'istruzione ed aiuti ai giovani dotati di talento musicale.

L'Associazione riunisce larga parte dei componenti dell'orchestra del “Teatro Alfa” (di seguito, “Teatro”), dipendenti della “Fondazione Alfa” (di seguito, “Fondazione”), che vengono autorizzati, di volta in volta, a svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale.

L'Associazione ha in essere una specifica convenzione con la Fondazione,

che prevede obblighi economici a carico dell'Associazione (restituzione gratuita di concerti, ecc.) a fronte dei permessi concessi agli orchestrali a svolgere attività autonoma e all'utilizzo del nome dell'Orchestra.

L'Associazione riceve liberalità da privati, persone fisiche, per circa 600.000,00 euro annui e da persone giuridiche, società di capitali, per circa 100.000,00 euro.

Ciò premesso l'istante ha chiesto se le erogazioni liberali in denaro effettuate da terzi “*a sostegno*” della propria attività possano essere agevolate in capo ai donanti con il credito d'imposta (c.d. *Art-Bonus*), ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che le erogazioni liberali, destinate al proprio sostegno, siano ammissibili al beneficio fiscale dell'*Art-Bonus*, così come già quelle destinate alla Fondazione, in considerazione della stretta connessione tra le attività dell'Associazione e quelle della medesima Fondazione sia per contenuti che per organizzazione e finalità delle stesse.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d'imposta (c.d. *Art-Bonus*), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “*interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante*”

*interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (...)* .

Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il credito d'imposta è altresì riconosciuto *“qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”*.

In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza in ordine alla fattispecie prospettata nell'istanza di interpello, è stato chiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali.

Nel rispondere alla predetta richiesta di parere, con nota prot. n. 231341 del 3 ottobre 2018, il MIBAC ha ricordato che la legge 22 novembre 2017, n. 175 ha previsto l'estensione dell'*Art-Bonus* alle erogazioni liberali in denaro dirette al sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo: istituzioni concertistico-orchestrale, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, *festival*, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, circuiti di distribuzione.

L'ammissibilità all'*Art-Bonus* di eventuali erogazioni liberali destinate al sostegno di organismi operanti nell'ambito dello spettacolo è dunque subordinata all'appartenenza alle categorie di cui alla citata legge n. 175 del 2017 sopra ricordate e, nel caso in oggetto, "*potrebbe trattarsi del riconoscimento quale istituzione concertistico-orchestrale*".

Per completezza di informazione, con riguardo ai *festival*, nel corso dei lavori parlamentari per l'approvazione della citata legge n. 175 del 2017, è stato precisato che il credito d'imposta potrà essere riconosciuto ai soggetti pubblici e privati organizzatori di *festival* in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante "*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*".

Secondo il citato Ministero, pertanto, sono ammissibili all'*Art-Bonus* le erogazioni liberali destinate al sostegno dell'Associazione interpellante nel caso in cui la medesima rientri nelle categorie di cui alla legge n. 175 del 2017, ovvero sia in possesso dei requisiti di cui al citato decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017.

IL DIRETTORE CENTRALE  
*Firmato digitalmente*